

quali iniziative intenda intraprendere per favorire l'affidamento del bene confiscato ai Crapula e dare un chiaro segnale ai cittadini di Avola nel senso della legalità;

quali iniziative intenda intraprendere per verificare l'eventuale coinvolgimento del *clan* Crapula a seguito delle elezioni comunali, vista l'elezione del consigliere comunale pubblicamente (e con minacce) sostenuto dal figlio del capomafia Crapula;

quali iniziative intenda intraprendere per supportare l'azione coraggiosa di giornalisti come Paolo Borrometi, delle associazioni *antiracket* e delle forze dell'ordine ad Avola ed in provincia di Siracusa.

(4-08351)

ALBERTINI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, sulla base degli elementi informativi acquisiti dall'interrogante:

il Ministro in indirizzo, l'11 ottobre 2017, in risposta all'atto di sindacato ispettivo 4-06636, presentato dall'interrogante, il 9 novembre 2016, così si esprime: «l'azione disciplinare che il Ministro ha promosso il 16 luglio 2015 nei confronti del dottor Robledo (...) è stata sospesa il 22 giugno 2016, "dato che, per gli stessi fatti, presso la Procura della Repubblica di Brescia, pende procedimento penale, in ordine al reato di cui all'art. 323 del codice penale". Si aggiunge che la Presidenza del Consiglio dei ministri, il 26 giugno 2017, ha autorizzato la costituzione di parte civile di questo Ministero nell'ambito del procedimento, che risulta, allo stato, definito con sentenza di proscioglimento, emessa dal giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Brescia in data 9 ottobre 2017. All'esito di quanto rappresentato, è necessario attendere il deposito delle motivazioni della sentenza, prima di fornire ogni altra valutazione in merito»;

delle motivazioni della sentenza dà conto l'articolo, a firma di L. Ferrarella, pubblicato nella cronaca milanese del 24 ottobre 2017 del "Corriere della Sera", come segue: «"Innegabili anomalie sotto il profilo della deontologia" (...) "A nessuno sarebbe venuto in mente di censurare l'azione di Robledo" (...) se egli non avesse nominato tre custodi (...) "il vero punto dolente per Robledo", perché i custodi hanno svolto "un'attività obiettivamente minima (in definitiva la ricezione degli estratti conto)", non hanno potuto negoziare alcun migliore tasso d'interesse, e dunque la loro nomina, fonte di liquidazione di rilevantissime somme" (un milione in tre), "appare quanto meno discutibile" (...) "nessuna norma [penale] è stata violata da Robledo, questi rilievi non inverano alcuna violazione di legge" [penale], anche se "ciò non significa che l'operazione non possa essere censurata sul piano deontologico (...) un cattivo uso della discrezionalità a lui assegnata". Nel diritto amministrativo "si risolverebbe astrattamente in una illegittimità per eccesso di potere"»;

sempre il Ministro, in risposta, in data 11 ottobre 2017, all'atto di sindacato ispettivo 4-07760, presentato dall'interrogante il 5 luglio 2017, co-

si si esprime: «Preme comunque rassicurare l'interrogante che la vicenda è costantemente monitorata dalle competenti articolazioni ministeriali»;

ove il procuratore capo dottor Tommaso Bonanno ed il pubblico ministero dottoressa Erica Battaglia, che avevano richiesto il rinvio a giudizio del dottor Robledo per abuso d'ufficio, non intendessero ricorrere in Cassazione, in riforma della sentenza assolutoria del giudice per l'udienza preliminare, essendo anche per lo stesso reato, se non già decorsa, prossima la prescrizione, il procedimento penale passerebbe in giudicato;

l'interrogante, con atto di sindacato ispettivo 4-04800 del 4 novembre 2015, aveva segnalato al Ministro alcune anomalie nella nomina di quegli tessi consulenti anche in un precedente processo (il fallimento Zincar), nell'altra vicenda nominati custodi giudiziari;

dette anomalie, come segnalato nell'atto n. 4-04800, consistevano nelle seguenti irregolarità: "i consulenti non hanno precisato le loro competenze né lo ha fatto la Procura; dai documenti non risulta quanto abbiano incassato (come emerge dal faldone 8 della relazione disponibile presso la Procura della Repubblica di Milano, procedimento penale 23122/09 del R.G.N.R., mod. 121); i consulenti, come risulta dai faldoni 8, 10 e 11 della relazione, avrebbero dovuto limitarsi ad analisi amministrative e contabili, mentre, invece, si sono interessati ad aspetti tecnici, pur non avendo, per loro stessa ammissione, competenza tecnica né scientifica (circostanza fatta rilevare anche dalla consulenza Deloitte, acquisita agli atti); la consulenza riguardava ogni singolo atto e non la gestione globale della società, con conseguente aggravio di costi; le consulenze sono state reiteratamente prorogate (come risulta dal faldone 8 della relazione), con giustificazioni sconosciute e consistente aggravio di costi";

lo stesso giudice per l'udienza preliminare ha assolto il dottor Robledo dall'accusa d'abuso d'ufficio ma ha stigmatizzato il suo operato, "sotto il profilo della deontologia", addirittura ipotizzando l'illecito amministrativo di "illegitimità per eccesso di potere", per degli atti compiuti con la nomina costosa ed ingiustificata, dei tre custodi giudiziari,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, essendo a giudizio dell'interrogante superate da quanto sopra esposto le ipotesi di sospensione dei termini dell'azione disciplinare, anche per l'esercizio dell'azione penale, in relazione al medesimo fatto, previste dagli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo n. 109 del 2006, intenda promuovere effettivamente l'azione disciplinare.

(4-08352)

ALBERTINI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, sulla base degli elementi informativi acquisiti dall'interrogante:

è pervenuta risposta dal Ministro in indirizzo in data 11 ottobre 2017 all'interrogazione 4-02501 presentata il 16 luglio 2014;